

**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DELL' UNIVERSITA' DEL
PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"**

Parte Normativa

Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione

1. È istituita presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le scuole di specializzazione di area sanitaria; la Scuola afferisce all'Area dei Servizi Clinici, classe della Farmaceutica, tipologia Farmacia Ospedaliera.
3. La Scuola ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione, per un totale di 240 CFU (60 CFU/anno)

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola provvede alla formazione delle laureate e dei laureati in discipline farmaceutiche fornendo conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono specifici ambiti di competenza: la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico.
2. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".

Art. 3 – Struttura della Scuola

1. L'afferenza della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco con sede in Novara.
2. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture sanitarie e non sanitarie, convenzionate con l'Università e appartenenti alla rete formativa, presso cui verranno svolte le attività professionalizzanti e attività seminariali integrative della formazione delle specializzande e degli specializzandi.

Art. 4 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - il Consiglio della Scuola;
 - il Direttore.

2. Il Consiglio della Scuola è composto dal corpo docente della Scuola ed è costituito dalle Professoresse e dai Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, dalle Ricercatrici e dai Ricercatori Universitarie/i, comprese/i le/gli eventuali docenti a contratto e da tre rappresentanti delle studentesse e degli studenti, nonché dal personale con contratto d'insegnamento, operante nelle strutture non universitarie (in misura non superiore al 30% della composizione del Consiglio), appartenente alla rete formativa della Scuola.
3. Il corpo docente comprende almeno una Professoressa/un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
4. Il Consiglio della Scuola:
 - a. cura la gestione organizzativa della Scuola;
 - b. definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
 - c. propone al Consiglio di Dipartimento il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
 - d. definisce programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
 - e. propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della Scuola;
 - f. propone alla Direttrice/Direttore di Dipartimento le/i componenti della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
 - g. assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti;
 - h. propone eventuali modifiche agli importi di tasse e contributi previsti per il concorso di ammissione e l'iscrizione alla Scuola.
5. Il Consiglio della Scuola è convocato dalla Direttrice/dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalla Direttrice/dal Direttore e dalla Segretaria/dal Segretario. Le funzioni di Segretaria/o possono essere attribuite dal Consiglio della Scuola ad una/o delle/dei sue/suoi componenti.
6. Ai sensi della normativa vigente la Direzione della Scuola è affidata ad una Professoressa/un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
7. La Direttrice/il Direttore è eletta/o tra le professoresse/i professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori scientifico disciplinari di riferimento della Scuola e che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica per un quadriennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
8. La Direttrice/il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, una Direttrice Vicaria/un Direttore Vicario che la/lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. La Direttrice Vicaria/il Direttore Vicario potrà essere nominata/o tra i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola.
9. La Direttrice/il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.
10. Sono, inoltre, compiti della Direttrice/del Direttore:

- a. convocare il Consiglio della Scuola;
- b. promuovere l'attività della Scuola;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;
- d. vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
- e. istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;
- f. comunicare all'Università e quindi all'Osservatorio Nazionale tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento della Scuola;
- g. partecipare alla Conferenza dei Direttori SSFO (Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera);
- h. esercitare ogni altra attribuzione che le/gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 5 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

1. L'accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, alle laureate e ai laureati specialiste/i in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), alle laureate e ai laureati magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13) e in generale alle laureate e ai laureati dei prevalenti/vecchi ordinamenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Sono altresì ammesse/i al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio (titolo accademico e abilitazione) conseguito presso Università straniera e ritenuto equiparabile, ai sensi della normativa vigente, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla Scuola. Il numero massimo di studentesse e studenti iscrivibili per ciclo è indicato nel bando di concorso di ammissione alla Scuola nel rispetto dei requisiti specifici della Scuola stessa.
2. Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista. Le laureate e i laureati che, alla data di svolgimento della prova di ammissione non abbiano ancora conseguito l'abilitazione, possono partecipare "sotto condizione", con l'obbligo di superare l'esame di stato entro la data di inizio delle attività didattiche.
3. Le tasse ed i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Ammissione alla Scuola

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale indetto dal Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
2. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di studio di cui all'art. 5 comma 1 entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Le procedure di espletamento del concorso sono indicate nel bando di concorso per l'ammissione alla Scuola.
4. Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola è per titoli ed esami. La valutazione complessiva è espressa in centesimi, così suddivisi: 70 punti per la valutazione della prova scritta e della prova orale, la cui articolazione viene precisata all'interno del bando di concorso per l'ammissione alla Scuola, e 30 punti per i titoli (voto di laurea, curriculum degli studi universitari ed eventuali pubblicazioni scientifiche). La valutazione dei titoli viene effettuata ai sensi della normativa vigente (D.M. del 16 settembre 1982 e successivi aggiornamenti).

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività formative e tipologia delle forme didattiche

1. Ai sensi della normativa vigente, i percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo, definite come: attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, altre attività, attività elettive extra-curricolari a scelta della studentessa/dello studente ed attività finalizzate alla prova finale.
2. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico disciplinari. I crediti formativi universitari (CFU) sono ripartiti come segue: 15 CFU alle attività di base; 195 CFU alle attività caratterizzanti; 15 CFU alle attività multidisciplinari affini o integrative; 5 CFU alle altre attività.
3. Alla preparazione della prova finale sono riservati 10 CFU. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 1 del presente articolo è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 168 CFU. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro della specializzanda/dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario della specializzanda/dello specializzando a quello previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. L'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.
4. Le ore erogate per le attività formative corrispondenti ad 1 CFU sono 8 per "attività frontali", 15 per le "attività esercitazionali" e per le "attività di laboratorio".
5. La Scuola riserva il 30% dell'impegno orario complessivo allo studio individuale e/o alle altre attività formative individuali che vanno comunque svolte nelle strutture della Scuola, in funzione degli obiettivi specifici della formazione.
6. Le Attività di Base contemplano discipline generali per la formazione dello specialista, ovvero:
 - BIO/10 BIOCHIMICA
 - BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
 - BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
 - BIO/09 FISILOGIA
 - MED/04 PATOLOGIA GENERALE
 - MED/09 MEDICINA INTERNA
 - MED/42 IGIENE GENERALE ED APPLICATA
7. Le Attività caratterizzanti sono articolate in:
 - a. Tronco Comune Specifico, identificato da discipline che contribuiscono alla definizione della classe di Area Farmaceutica con particolare riguardo a quelle ricomprese nei SSD CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO, CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI, BIO/14 FARMACOLOGIA.
 - b. Tronco Comune Interdisciplinare, rappresentato da discipline quali BIO/10 BIOCHIMICA, BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA, MED/05 PATOLOGIA CLINICA, MED/03 GENETICA MEDICA, MED/06 ONCOLOGIA MEDICA, MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA svolte al fine di sviluppare adeguate conoscenze relativamente a: gli aspetti di responsabilità professionale legati al ruolo di farmacista; i principi ispiratori della legislazione farmaceutica ed i doveri professionali ad essa connessi; l'organizzazione dei servizi, i principi che sottendono la gestione dei servizi farmaceutici e la programmazione degli interventi specifici, inerenti la salute.

- c. Ambito denominato Discipline Specifiche della Tipologia, identificato da uno o più Settori Scientifico Disciplinari specifici della figura professionale, ovvero CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA, CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO, e BIO/14 FARMACOLOGIA.
8. Le Attività Affini o Integrative, comprendono discipline ricomprese negli SSD MED/01 STATISTICA MEDICA, SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO, volte a fornire i fondamenti nell'ambito del management sanitario, con particolare riguardo alla gestione delle risorse; conoscere le norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, con particolare approfondimento sulle norme che regolano l'esercizio farmaceutico;
9. Le Altre Attività comprendono CFU finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione continua.
10. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono CFU destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di Specializzazione.
11. Il piano annuale degli studi indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, delle esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.
12. Eventuali ulteriori informazioni relative al piano di studi sono rese note annualmente nel sito web della Scuola.
13. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola assegna alle specializzande e agli specializzandi le attività sperimentali di laboratorio e professionalizzanti previste dal Piano Didattico che saranno svolte sotto la guida di responsabili (tutor) indicati dal Consiglio della Scuola stesso.
14. Le attività professionalizzanti verranno svolte presso le sedi della rete formativa della Scuola. Ogni specializzanda/o, in ogni anno del Corso, svolgerà le attività professionalizzanti presso almeno 2 delle sedi della rete formativa, salvo eccezioni di volta in volta valutate dalla Direttrice/dal Direttore della Scuola.
15. È consentito svolgere un periodo di formazione in Italia o all'Estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e la/il tutor di riferimento da assegnare alla specializzanda/allo specializzando; è necessaria l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante, mediante apposito accordo di convenzione. Il periodo non può essere superiore ai sei mesi, per ogni anno di corso a partire dal secondo, per un totale di 18 mesi complessivi.
16. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. La specializzanda/lo specializzando dovrà seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri.
17. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa della/del farmacista in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultima/o laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete

formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

Art. 8 - Docenti coordinatrici/coordinatori

Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, le/i docenti titolari dovranno coordinare le attività didattiche relative a ciascun corso integrato.

Art. 9 – Frequenza

La frequenza ai corsi, alle attività pratiche di laboratorio e di tirocinio professionalizzante è obbligatoria. Le/i singole/i docenti attesteranno la frequenza ai singoli moduli e le/i tutor delle strutture della rete la frequenza alle attività professionalizzanti.

Art. 10 – Trasferimenti

1. I trasferimenti, sia in uscita che in entrata, sono possibili a seguito di domanda di trasferimento inoltrata alla Direzione della Scuola e all'Ufficio amministrativo competente almeno due mesi prima della conclusione dell'anno accademico.
2. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere concreta e documentabile. Il trasferimento in uscita, presso la Scuola di un'altra Università, viene concesso mediante emanazione del foglio di congedo condizionato dall'esistenza dell'autorizzazione della Direzione della Scuola e del doppio nulla osta, amministrativo e didattico, rilasciato dai competenti organi della nuova sede universitaria.
3. In merito al trasferimento in entrata, il nulla osta amministrativo è condizionato alla verifica dell'esistenza di posti disponibili nel ciclo del corso a cui la specializzanda/lo specializzando chiede di iscriversi (nel rispetto del numero massimo di iscrivibili previsto dall'ordinamento didattico) ed è subordinato al parere vincolante della Direttrice/del Direttore della Scuola.
4. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
5. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di provenienza, in funzione della corretta definizione dei Programmi Personali di Formazione necessari per il conseguimento del titolo coerentemente con i requisiti minimi richiesti in materia di attività professionalizzante e CFU.

Art. 11 – Riconoscimento CFU su trasferimento o per carriera pregressa

In caso di trasferimento da un diverso Ateneo, o su richiesta di riconoscimento di carriera pregressa, verrà riconosciuto, ove possibile, il maggior numero possibile dei CFU già maturati anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute e motivando l'eventuale mancato riconoscimento di CFU. In ogni caso i riconoscimenti seguiranno quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 12 – Rinuncia

La studentessa/lo studente in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuta/o a darne immediata comunicazione scritta, diretta al competente ufficio alla Direzione della Scuola.

Art. 13 - Prove di verifica delle attività formative

1. Ai fini della verifica di profitto, la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e le attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono documentati dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate le attività svolte dalla specializzanda/dallo specializzando. Le attività professionalizzanti devono essere certificate dal tutor della struttura della rete formativa in cui vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini della specializzanda/dello specializzando, espresso dal tutor preposto alle singole attività, costituisce la base per la valutazione in trentesimi che attesta l'avvenuto superamento del corso professionalizzante.
2. Entro la fine di ogni anno accademico, la specializzanda/lo specializzando deve sostenere gli esami di profitto dei corsi previsti dal piano didattico per il passaggio all'anno di corso successivo. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. La prova finale di ciascun corso integrato può essere sostenuta alla fine del corso suddetto. Le commissioni per la valutazione dell'esame di profitto saranno composte dalla/dal responsabile della materia e da almeno una/o della/dei docenti dei moduli dell'esame integrato. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito registro-verbale e sul libretto diario della specializzanda/dello specializzando. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o le prove di verifica integrate per più attività formative comportano una valutazione unitaria e contestuale. Il credito formativo universitario è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
3. Coloro che non superino uno o più esami al termine di ciascun anno di corso o che non frequentino i relativi corsi, saranno tenute/i ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti, rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso. Detta iscrizione è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studentessa/studente.

Art. 14 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi delle/dei tutor. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di una apposita Commissione nominata dalla Direttrice/dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola e composta da almeno 5 componenti. La Commissione è composta:
 - dalla Direttrice/dal Direttore della Scuola;
 - da tre Professoresse/Professori di ruolo o fuori ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento della Scuola (BIO/14, CHIM/08 e CHIM/09);
 - dalle Professoresse relatrici e dai Professori relatori delle tesi di Diploma presentate.
2. La specializzanda/lo specializzando concorda l'argomento della tesi e la realizza sotto la guida di una Professoressa/un Professore o una Ricercatrice/un Ricercatore di ruolo di un Settore Scientifico Disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola.

3. Per l'ammissione alla prova finale la studentessa/lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico e deve avere svolto le attività professionalizzanti richieste.
4. La Commissione valuta la candidata/il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in cinquantésimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime.
5. Al termine del corso di specializzazione la studentessa/lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera.